

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 297

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2006

Modifica all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in
materia di estensione di taluni benefici al coniuge affidatario di
persona handicappata in situazione di gravità

ONOREVOLI SENATORI. - La legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, ha avuto il grande merito di rilanciare concretamente le politiche dell'*handicap*, fornendo reali agevolazioni e benefici ai diretti interessati nonché a coloro che sono tenuti alla loro assistenza e cura. Tra i risultati di maggiore rilievo vanno senz'altro menzionati i permessi retribuiti ai genitori lavoratori con figli handicappati gravi, l'intervento dei comuni per la promozione dei servizi residenziali e domiciliari, il superamento delle barriere architettoniche, l'avvio di programmi di prevenzione delle forme congenite più diffuse di *handicap*.

Nel corso degli anni, però, sono emerse alcune lacune e incongruenze nella normativa evidentemente non esaustiva di una materia in verità molto complessa e variegata. Nonostante i miglioramenti apportati, la fascia degli handicappati gravi rimane quella maggiormente penalizzata, essendo questi soggetti particolarmente bisognosi di cure specialistiche e di assistenza; essi quindi versano in situazioni di gravissima difficoltà e disagio, finendo per essere considerati un vero e proprio peso per coloro che sono tenuti alla loro assistenza.

Una società che si possa definire civile deve prestare la massima attenzione non

solo alle esigenze di queste persone ma anche, e soprattutto, a quelle di coloro che con esse vivono e predisporre tutto quanto necessario per superare qualunque forma di emarginazione e di ghettizzazione.

Con la presente proposta di legge si intende avanzare di un piccolo passo, estendendo anche ai coniugi lavoratori di soggetti affetti da *handicap* i benefici di cui godono i genitori lavoratori di handicappati gravi, previsti dall'articolo 42, comma 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che ha assorbito il testo dell'articolo 4, comma 4-*bis*, della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città».

È assurdo, infatti, negare uguale trattamento di favore al coniuge lavoratore di un portatore di *handicap* grave, ove peraltro si pensi che un figlio handicappato può generalmente contare sull'assistenza e la cura di almeno due persone, quali sono i genitori, mentre il coniuge handicappato grava sempre e comunque sull'altro.

Certi della bontà di una simile iniziativa, auspichiamo una pronta approvazione della presente proposta di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 7 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 42, comma 5 e all'articolo 33, commi 1 e 2 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano anche ai coniugi affidatari di persona handicappata in situazione di gravità».

